



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**

ANNO: 2026

N. 1711

Data 22/10/2026

**OGGETTO: DELIBERAZIONE ASL PESCARA N. 242 DEL 12 MARZO 2018.
APPROVAZIONE DELL'ACCORDO TRANSATTIVO PER LA RISOLUZIONE
CONSENSUALE DEL CONTRATTO.**

IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Deliberazione ASL Pescara n. 242 del 12 marzo 2018. Approvazione dell'accordo transattivo per la risoluzione consensuale del contratto.

«Preso atto della relazione del Dirigente proponente Ufficio Affari Legali che qui si riporta integralmente»:

Premesso che:

- con deliberazione ASL Pescara n. 242 del 12.03.2018 è stata aggiudicata alla Dedalus Italia S.p.A. la fornitura di un sistema informativo integrato destinato alle strutture oncologiche, ematologiche, onco-ematologiche pediatriche, trapiantologiche e trasfusionali dell'Azienda, comprensiva di:

- a) un sistema informativo per la rete oncologica regionale, la prescrizione, l'allestimento e la somministrazione della terapia farmacologica, la cartella clinica oncologica, ematologica ed onco-ematologica pediatrica, le agende di day hospital e ambulatorio, la gestione dell'iter dei pazienti candidati al trapianto, della terapia trasfusionale e del sistema di assicurazione qualità del programma trapiantologico e trasfusionale;
- b) i servizi di formazione, avviamento, affiancamento e configurazione del sistema;
- c) l'assistenza specialistica e la manutenzione per cinque anni a decorrere dal collaudo con esito positivo;
- d) le integrazioni con i sistemi informativi aziendali (anagrafe centrale, ADT/Order Entry, dossier sanitario, sistema amministrativo-contabile, software logistico di farmacia, gestionale trasfusionale, LIS, RIS-PACS, Anatomia Patologica);
- e) la concessione all'Azienda del diritto d'uso illimitato del software;

- il relativo contratto è stato sottoscritto in data 22 novembre 2018, repertorio n. 756, prot. n. 0091044/2018, a garanzia del quale la Società ha prestato garanzia definitiva per l'importo di € 47.157,08;

- negli anni successivi, nonostante il tempo trascorso e le interlocuzioni succedutesi tra la Asl di Pescara e la citata società, tale fornitura non veniva portata a completamento e gli applicativi non risultavano rispondenti, se non parzialmente, ai requisiti funzionali previsti in gara;

- a dicembre 2024 veniva dato nuovo impulso all'esecuzione del contratto, ovvero il fornitore rinnovava la propria disponibilità a dar corso alla realizzazione del progetto, proponendo alla Asl di Pescara una nuova calendarizzazione delle attività da eseguire;
- nonostante la promessa di esecuzione, la fornitura in argomento, ancora una volta, non trovava realizzazione nei tempi e modi proposti;

Richiamata la relazione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), Direttore della UOC Sistemi Informativi Aziendali, allegata, che, raffrontando il capitolato d'oneri e l'offerta tecnica con lo stato effettivo della fornitura, ha documentato la mancata fornitura del modulo per l'iter dei pazienti candidati al trapianto e del sistema per la gestione trasfusionale e di assicurazione qualità offerto in gara, con conseguente ricorso dell'Azienda ai gestionali già in uso; la mancata realizzazione delle integrazioni con LIS, RIS-PACS, dossier sanitario aziendale, Anatomia Patologica, software logistico di farmacia e gestionale trasfusionale, e la realizzazione solo parziale o difettosa delle altre; la realizzazione parziale e inadeguata dei moduli di prescrizione, allestimento e somministrazione della terapia; l'avvio della cartella clinica solo presso l'Ematologia Ovest; la mancata erogazione della formazione e il mancato collaudo definitivo; la relazione dà altresì atto che la componente di rete oncologica regionale non è stata realizzata, e che tale circostanza, non imputabile al fornitore, rende opportuno addivenire alla risoluzione del rapporto contrattuale in parola;

Dato Atto che:

- alcun importo è stato corrisposto dalla Asl di Pescara in ragione del suindicato rapporto contrattuale;
- le interlocuzioni intervenute tra le parti, finalizzate in un primo momento alla definizione di un cronoprogramma per la completa realizzazione della fornitura, hanno condotto alla concorde determinazione di addivenire ad una risoluzione consensuale del contratto intercorso;

Valutata la disponibilità della Dedalus Italia S.p.A., a corrispondere l'importo di € 60.000,00 in favore della Asl di Pescara, da versarsi entro il 31.10.2026, a definizione del contratto di fornitura in argomento;

Considerato che:

- in ragione delle risultanze istruttorie, la definizione di un accordo con la controparte rappresenta un'occasione di risparmio per la Asl di Pescara che, diversamente, si troverebbe costretta ad intraprendere un giudizio nei confronti del ridetto fornitore, con le incertezze ad esso sottese sia in ordine al riconoscimento delle responsabilità che in ordine alla quantificazione del danno e alla tempistica di definizione;

- in caso di contenzioso la Società potrebbe opporre, tra l'altro, la mancata realizzazione della piattaforma regionale per la rete oncologica regionale, la dipendenza di talune integrazioni dalla collaborazione di sistemi e fornitori terzi e che, pertanto, l'esito di un giudizio, pur a fronte di inadempimenti, presenterebbe margini di obiettiva incertezza sia sull'an sia sul quantum della pretesa, con tempi di definizione presumibilmente pluriennali e oneri di difesa e consulenza tecnica a carico dell'Azienda;

- quanto alla convenienza economica della transazione:

a) la garanzia definitiva di 47.157,08 rappresenta l'importo massimo concretamente recuperabile in tempi brevi in caso di risoluzione per inadempimento ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, atteso che le penali contrattuali, in assenza di crediti della Società da compensare, troverebbero soddisfazione sulla medesima garanzia;

b) l'escussione della garanzia potrebbe essere contestata dalla Società, anche in sede cautelare, e ogni ulteriore pretesa risarcitoria resterebbe subordinata all'esito di un giudizio di durata e risultato incerti;

c) l'importo transattivo pari ad € 60.000,00 è superiore del 25% alla garanzia definitiva e, in ipotesi di transazione, può essere conseguito senza oneri di contenzioso;

d) l'Azienda non ha corrisposto alcun importo in esecuzione del contratto, sicché non sussistono somme da ripetere, e le esigenze sottese alla fornitura risultano in parte già soddisfatte mediante altri sistemi in uso presso l'Azienda, come attestato dal DEC;

Ritenuto:

- l'importo proposto dalla società, soddisfattivo del pregiudizio sostenuto dalla Asl di Pescara e valevole ad evitare l'alea sottesa ad un giudizio;

- che nella fattispecie ricorrono sia la res dubia, in ragione delle contrapposte posizioni delle parti sull'imputabilità e sull'entità degli inadempimenti, sia reciproche concessioni, consistenti, per l'Azienda, nella rinuncia alla risoluzione per inadempimento, all'applicazione delle penali e alle ulteriori pretese risarcitorie e, per la Società, nel pagamento, senza riconoscimento di responsabilità,

di una somma superiore all'importo della garanzia definitiva;

Visto l'art. 1965 del Codice Civile, a mente del quale *“La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti”*.

Rilevato che:

- la transazione in argomento ha ad oggetto diritti disponibili, ai sensi dell'art. 1966, comma 2 del Codice Civile;

- ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 50/2016, applicabile *ratione temporis* in forza dell'art. 226 del D.Lgs. n. 36/2023, la controversia ha ad oggetto diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione di un contratto di fornitura e non risultano esperibili altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale;

- è stata acquisita relazione tecnica a firma del Direttore dell'Esecuzione;

- l'accordo riveste forma scritta;

- le parti hanno condiviso l'accordo transattivo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

- la cessazione del rapporto avviene su base consensuale e che, per effetto dell'accordo transattivo, non è intervenuto alcun accertamento definitivo degli inadempimenti contestati;

- pertanto, allo stato, non ricorrono i presupposti delle comunicazioni all'Autorità Nazionale Anticorruzione previste per la risoluzione per inadempimento, restando comunque fermo ogni obbligo di comunicazione imposto dalla legge, al quale l'accordo non può derogare;

- con nota interna formale prot. n. 49099/26 del 19.05.2026, i Direttori delle UOC coinvolte nel prefato progetto venivano invitati dalla Direzione Amministrativa della Asl di Pescara, ad assicurare la integrale dismissione di eventuali funzionalità derivanti dalla detta eventualmente in uso;

Preso Atto dei principi affermati dalla giurisprudenza contabile e amministrativa in materia di transazioni delle pubbliche amministrazioni, secondo cui la scelta transattiva, rimessa alla

discrezionalità dell'ente, deve fondarsi sulla sussistenza di una *res dubia* e di reciproche concessioni e su una valutazione di convenienza economica in relazione all'incertezza del giudizio, da esplicitare con congrua motivazione, e secondo cui può costituire fonte di danno anche la mancata conclusione di una transazione palesemente vantaggiosa per l'amministrazione;

Dato Atto che l'accordo, nel testo sottoscritto dalla Società, assicura adeguata tutela all'Azienda, in quanto gli effetti transattivi e la rinuncia alle reciproche pretese sono subordinati all'integrale e puntuale pagamento della somma pattuita, il termine di pagamento del 31.10.2026 è elemento essenziale ai sensi dell'art. 1457 c.c.; in caso di inadempimento le parti tornano pienamente libere di agire per la tutela dei propri diritti;

Dato Atto dell'attestazione dei competenti Responsabili in ordine alla regolarità amministrativo-contabile e tecnica del presente provvedimento, resa dal Dirigente dell'Ufficio Affari generali e legali;

Acquisito il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Direttore dell'Ufficio Affari Legale della Asl di Pescara ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. che ne attesta la regolarità e la completezza;

Acquisiti per quanto di competenza i pareri favorevoli espressi in merito dal Direttore Amministrativo Aziendale e dal Direttore Sanitario Aziendale;

DELIBERA

Per tutto quanto sopra indicato, che qui si intende integralmente richiamato:

- 1) Di Prendere Atto della mancata esecuzione del contratto intercorso tra la Asl di Pescara e la soc. Dedalus Italia S.p.A. autorizzato con la delibera n. 242 del 12.03.2018 denominato *“Contratto per l'acquisizione della fornitura, assistenza, manutenzione di un sistema informativo integrato per la gestione della rete oncologica regionale, in particolare riguardo alla cartella clinica oncologica, ematologica ed onco-ematologica pediatrica, per l'ottimizzazione dell'intero ciclo della terapia farmacologica aziendale e del programma trapiantologico e trasfusionale”* (deliberazione n. 242 del 12 marzo 2018), come documentata nella relazione del DEC del 13 ottobre 2026;

- 2) Di Dare Atto che le parti sono addivenute alla concorde determinazione di risolvere bonariamente il contratto di che trattasi;
- 3) Di Approvare l'accordo transattivo allegato al presente atto deliberativo quale parte integrante e sostanziale, per la conseguente sottoscrizione aziendale in tempo utile rispetto al termine del 31.10.2026;
- 4) Di Incaricare il Direttore dell'Ufficio Approvvigionamento Beni e Servizi, di concerto con l'Ufficio Legale, di dar corso agli adempimenti previsti nel ridetto accordo transattivo, per quanto di competenza della Asl di Pescara, ivi compreso lo svincolo della garanzia definitiva solo ad avvenuto integrale e puntuale pagamento della somma transattiva;
- 5) Di Incaricare il Direttore dei Sistemi Informativi Aziendali di individuare le componenti della fornitura eventualmente attivate presso le strutture aziendali e di provvedere alla completa dismissione delle stesse;
- 6) Di Inviare copia del presente atto al Direttore dell'UOC Approvvigionamento Beni e Servizi,, al Direttore UOC Sistemi Informativi Aziendali, al Direttore UOC Bilancio e Gestione Economica, al Responsabile della Protezione dei Dati, al Collegio Sindacale.
- 7) Di Dare Atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 del regolamento interno approvato con deliberazione n. 705 del 28/06/2012, è immediatamente esecutivo;
- 8) Di Disporre la pubblicazione del presente atto nell'Albo Pretorio aziendale on line, ai sensi dell'art. 32 della legge 69/2009;
- 9) Di Dare Atto che, ai sensi della legge regionale n. 10/2022, decorsi i termini di pubblicazione di cui alla legge 69/2009, il presente provvedimento sarà soggetto a pubblicazione integrale.

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo

Marilea Cantagallo

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di previsione dell'anno corrente.

Il Direttore

Federica Faccia

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Bilancio e Gestione Economica Finanziaria attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di conto del Bilancio n. 0304050201 - rimborso da privati

Anno 2026

Il Direttore

Graziano Di Marco

firmato digitalmente

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:

Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesca Rancitelli

firmato digitalmente

Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Rossano Di Luzio

firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vero Michitelli

firmato digitalmente

Deliberazione n. 1711 del 22/10/2026 ad oggetto:

DELIBERAZIONE ASL PESCARA N. 242 DEL 12 MARZO 2018. APPROVAZIONE DELL'ACCORDO TRANSATTIVO PER LA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 22/10/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato